



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 71 del 14/05/2009

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 5 aprile 2009, n. 435

Approvazione Accordo di Programma sottoscritto in data 22 marzo 2006 tra la Regione Puglia ed il Comune di Ostuni ai sensi della l.r. n. 34/94 e succ. mod. e integr. e del Dlgs n. 3 267/2000 per la realizzazione di un capannone a carattere industriale, all'interno di una cava, da parte della ditta "Cava Grieco di Semeraro Cosimo e Chieco Antonio s.n.c."

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

VISTO che in attuazione della l.r. 19 dicembre 1994 n° 34 e s.m. ed integr. e dell'art. 34 del Dlgs n. 267/2000, in data 22 marzo 2006 è stato sottoscritto dalla Regione Puglia e dal Comune di OSTUNI apposito "Accordo di Programma", autorizzato dalla Giunta Regionale con deliberazione n° 1878 del 30.11.2004 per la realizzazione di un capannone a carattere industriale, all'interno di una cava, da parte della Ditta "Cava Grieco di Semeraro Cosimo e Chieco Antonio s.n.c.", in variante allo strumento urbanistico generale vigente (P.R.G.);

VISTA la deliberazione n° 9 del 21 aprile 2006, con la quale il Consiglio Comunale di OSTUNI ha ratificato, ai sensi del V comma dell'art.34 del Dlgs n. 267/2000, il suddetto "Accordo di Programma";

VISTO il parere favorevole condizionato espresso, in ossequio a quanto stabilito con delibera di G.R. n. 1878 del 30.11.04, dall'Ufficio Minerario Regionale con nota n. 38/MIN/1048 del 21.06.2005;

VISTO che l'area oggetto d'intervento ricade in un Ambito Territoriale Esteso di tipo "B" del PUTT approvato con delibera G.R. n. 1748 del 15.12.2000 e con la delibera G.R. n. 1878 del 30/11/2004 è stato rilasciato il parere paesaggistico di cui all'art. 5.03 delle N.T.A. del PUTT/Paesaggio, nei termini riportati nella narrativa della predetta delibera n. 1878/2004, e fermo restando per gli interventi esecutivi di dotarsi di autorizzazione paesaggistica e ciò prima del rilascio del permesso di costruire stante il vincolo paesaggistico ex Dlgs n. 42/2004 gravante sulle aree interessate dall'intervento in questione;

VISTO che in conformità alle condizioni di cui al richiamato Accordo di Programma, all'atto del rilascio del permesso di costruire, a cura della ditta "Cava Grieco di Semeraro Cosimo e Chieco Antonio s.n.c." dovrà essere fornita, al Comune di OSTUNI, idonea e formale garanzia (fidejussoria, ecc.) sui livelli occupazionali previsti e sulla destinazione d'uso che dovranno essere mantenuti per un periodo non inferiore a cinque anni;

VISTO il IV comma dell'art. 34 del Dlgs n. 267/2000 il quale prevede l'approvazione dell'Accordo di Programma da parte del Presidente della Giunta Regionale determinando, in tale modo, le eventuali e

conseguenti variazioni alla strumentazione urbanistica vigente;

DECRETA

E' approvato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 34 del Dlgs n. 267/2000, anche ai fini della variante allo strumento urbanistico generale vigente (P.R.G.), l' "Accordo di Programma" per la realizzazione di un capannone a carattere industriale, all'interno di una cava, da parte della ditta "Cava Grieco di Semeraro Cosimo e Chieco Antonio s.n.c." sottoscritto in data 22 marzo 2006 dalla Regione Puglia e dal Comune di OSTUNI in attuazione della l.r. n° 34 del 19 dicembre 1994 e successive modifiche ed integrazioni.

Il presente Decreto ha rilevanza esclusivamente ai fini urbanistici, non comporta oneri finanziari a carico del bilancio regionale e si intenderà caducato di diritto e conseguentemente, posto nel nulla, qualora l'intervento non sia realizzato a qualsiasi titolo e ragione, riacquistando le aree interessate la originaria destinazione prevista nel vigente strumento urbanistico.

Lo stesso Decreto sarà inserito nella raccolta ufficiale dei Decreti del Presidente della Regione e sarà pubblicato sul B.U.R. ai sensi del comma à) dell'art. 6 della l.r. del 12 aprile 1993, n° 13.

Bari, lì 5 aprile 2009

Vendola
